



Criteria specifici per la concessione degli aiuti a favore delle imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici soggetti a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19. Articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. DGR n. 1831/2021.

1. Individuazione delle specifiche tipologie di imprese turistiche beneficiarie afferenti alla definizione di cui all'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79

La definizione data dall'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, individua come imprese turistiche quelle *“che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica”*.

Tale definizione implica una concezione allargata delle imprese da ammettere ai ristori, in quanto concorrenti, in misura più o meno rilevante, alla formazione complessiva dell'offerta turistica della destinazione.

In considerazione del peso relativo – rispetto all'economia turistica delle destinazioni turistiche - delle diverse tipologie di imprese, si ritiene di operare la seguente distinzione:

- A) Attività del settore turistico-ricettivo, alle cui imprese viene riservato un budget pari al 75% della dotazione complessiva, per un importo di Euro 26.132.479,00. Queste ricomprendono:

1. Attività turistico-ricettive, svolte da imprese che gestiscono le seguenti tipologie di strutture ricettive classificate definite ai sensi dell'articoli 25, 26 e 27 della L.R.11/2013:

- Strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi. (Codice ATECO 55.1 primario o secondario);
 - Strutture ricettive all'aperto: villaggi turistici e campeggi (Codice ATECO 55.3 primario o secondario);
 - Strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, rifugi alpini (Codice ATECO 55.2 primario o secondario);
2. Altre attività turistico-ricettive: imprese agrituristiche ai sensi della L.R. 28/2012 che svolgono attività di alloggio connesse all'azienda agricola (Codice ATECO 55.20.52 primario o secondario)

- B) Attività del settore extraricettivo concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, alle cui imprese viene riservato un budget pari al 25% della dotazione complessiva, per un importo di Euro 8.710.826,00. Queste ricomprendono, tenuto conto del grado di connessione con la filiera turistica, nonché delle altre misure di ristoro già attivate dalla Regione, le seguenti tipologie di imprese (e corrispondente Codice ATECO primario o secondario):

1. Attività svolte dalle agenzie di viaggio e dai tour operator (Codice ATECO 79.11.00 e 79.12.00);
2. Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio nca (codice ATECO 79.90.19);



3. Professionisti del settore turistico individuati e definiti ai sensi dell'articolo 82 della legge regionale n. 33/2002 (guide turistiche, accompagnatori turistici, animatori turistici, guide naturalistico-ambientali) (codici ATECO 79.90.20 e 3.4.1.3.0);
 4. Guide Alpine e Accompagnatori di media montagna, titolari di partita IVA attiva, iscritti ai relativi albi professionali ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna" e successive modifiche ed integrazioni (codice ATECO 93.19.92 denominato "Attività delle guide alpine");
 5. Attività di ristorazione, bar, pasticcerie e gelaterie:
 - Ristorazione con somministrazione - Codice ATECO 56.10.11
 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole – Codice ATECO 56.10.12
 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto – Codice ATECO 56.10.20
 - Gelaterie e pasticcerie – Codice ATECO 56.10.30
 - Bar e altri esercizi simili senza cucina – Codice ATECO 56.30.00
 6. Noleggio di attività sportive e ricreative - Codice ATECO 77.21.09
 7. Attività di mediazione immobiliare – Codice ATECO 68.31.00
 8. Attività di trasporto privato:
 - Trasporto con taxi – Codice ATECO 49.32.1
 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente - Codice ATECO 49.32.2
 9. Attività culturali e ricreative, svolte da imprese, concorrenti all'offerta turistica delle destinazioni:
 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche - Codice ATECO 90.04
 - Attività di musei - Codice ATECO 91.02
 - Attività di proiezione cinematografica - Codice ATECO 59.14
 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - Codice ATECO 77.39.94
 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento - Codice ATECO 79.90.11
 - Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche - Codice ATECO 90.02
 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili - Codice ATECO 93.29.10
2. Individuazione dell'entità dei contributi forfettari a fondo perduto erogabili alle imprese turistiche beneficiarie.

Sulla base dei criteri generali individuati dalla DGR n. 1831/2021 l'entità dei ristori è erogata tenendo conto del calo di fatturato dell'impresa a seguito della chiusura degli impianti nella stagione sciistica 2020-2021. Inoltre deve essere differenziata, nei casi in cui ciò sia ritenuto opportuno, in relazione alla tipologia di impresa, alle dimensioni della stessa, alla categoria qualitativa nonché alla localizzazione rispetto agli impianti.

Nell'ambito di ciascuna delle due distinte dotazioni finanziarie individuate per le attività del settore turistico-ricettivo (Euro 26.132.479,00) e per quelle del settore extraricettivo (Euro 8.710.826,00), l'importo del ristoro erogabile è definito nella sua misura massima. Laddove, sulla base dell'entità delle domande ammissibili, le suddette dotazioni finanziarie risultassero complessivamente insufficienti si procederà nel seguente modo:



- eventuale compensazione fra le due dotazioni, nel caso di superamento di uno dei due budget e contestuale non completo utilizzo dell'altro;
- successiva riduzione lineare del ristoro erogabile, proporzionale al superamento della dotazione, in modo tale da poter soddisfare tutte le domande pervenute, senza istituzione di una graduatoria.

Per le attività del settore turistico-ricettivo il ristoro massimo concedibile è in ogni caso fissato nell'importo-limite di 200.000 Euro per impresa, salvo il caso in cui l'impresa gestisca più unità operative localizzate nel territorio dei comuni ricompresi nei comprensori sciistici: in questo caso la stessa potrà fruire del ristoro per ogni unità operativa indicata in domanda, entro il limite del triplo del contributo previsto per l'unità operativa maggiormente contribuita.

Per le attività del settore extraricettivo il limite massimo di ristoro è fissato, per ciascuna tipologia di impresa, nel successivo paragrafo B) salvo il caso che l'impresa gestisca più unità operative, anche con diverso codice ateco, localizzate nel territorio dei comuni ricompresi nei comprensori sciistici: in questo caso la stessa potrà fruire del ristoro per ogni unità operativa indicata in domanda, entro il limite massimo di 60.000 Euro.

A) Attività del settore turistico-ricettivo

1. Attività turistico-ricettive, svolte da imprese che gestiscono le seguenti tipologie di strutture ricettive classificate definite ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della L.R.11/2013:
 - a) Strutture ricettive alberghiere: il ristoro viene definito in misura variabile, in proporzione al numero di posti-letto, a partire da un ristoro-base di importo pari a Euro 1.000/posto-letto.

Il ristoro-base complessivo viene poi rimodulato in relazione ai seguenti fattori:

- Perdita di ricavi subita dalla struttura ricettiva.

E' applicato un aumento progressivo del ristoro-base in misura proporzionale alla riduzione dei ricavi, secondo gli scaglioni sotto riportati:

FASCIA DI RIDUZIONE DEI RICAVI	INCREMENTO % DEL RISTORO-BASE
Da 30% a 40%	0
Da 40% a 50%	+ 10%
Da 50% a 60%	+ 15%
Da 60% a 70%	+ 20%
>70%	+ 25%

- Dimensioni della struttura (numerosità posti-letto)

N. POSTI LETTO	ULTERIORE INCREMENTO % DEL RISTORO
< 51 posti-letto	0
51-100 posti letto	+ 5%
101-200 posti letto	+ 10%
>200 posti letto	+ 15%



- Localizzazione del Comune rispetto al comprensorio sciistico (vedi elenco comuni allegato A) DGR 1147/2021)
- Comuni interessati dalla presenza di impianti: 100% dell'importo finale del ristoro
- Comuni limitrofi: 75% dell'importo finale del ristoro

Non vengono applicate differenziazioni del ristoro in relazione alla categoria di classificazione della struttura (numero di stelle o star-rating).

Esempio di calcolo del ristoro

Hotel 3 stelle, con perdita di fatturato del 48%, con 60 posti-letto, ubicato nel comune di Calalzo di Cadore (comune limitrofo).

- Calcolo del ristoro-base complessivo: Euro 1.000/PL x 60 PL = Euro 60.000
- Fascia di reddito: l'importo-base complessivo di Euro 60.000 viene aumentato del 10% a Euro 66.000
- Numerosità PL: L'importo di Euro 66.000 viene aumentato di un ulteriore 5% a Euro 69.300
- Star-rating: non influenza il valore-base
- Localizzazione Comune: l'importo di Euro 69.300 viene ridotto del 25%, in quanto il Comune è limitrofo.

Ristoro massimo concedibile: Euro 51.975

- b) Strutture ricettive all'aperto: il ristoro viene definito in misura variabile, tenuto conto del numero di posti-letto, secondo lo schema sotto riportato:

N. POSTI LETTO	VALORE-BASE RISTORO Euro/PL
fino a 200 posti letto	160
per gli ulteriori posti letto da 201 a 400	80
per gli ulteriori posti letto da 401 posti letto in su	40

Il calcolo viene fatto per scaglioni. Es. per un camping di 300 PL il ristoro è il seguente:

- Per i primi 200 PL: Euro 160/PL x 200 PL = Euro 32.000
- Per i posti-letto da 201 a 300: Euro 80/PL x 100 PL = Euro 8.000

Totale ristoro-base: Euro 40.000

Il ristoro-base complessivo così calcolato viene rimodulato in relazione ai seguenti fattori:

- Perdita di ricavi subita dalla struttura ricettiva.

FASCIA DI RIDUZIONE DEI RICAVI	INCREMENTO % DEL RISTORO
Da 30% a 40%	0
Da 40% a 50%	+ 10%
Da 50% a 60%	+ 15%
Da 60% a 70%	+ 20%
>70%	+ 25%



- Localizzazione del Comune rispetto al comprensorio sciistico (vedi elenco comuni allegato A) DGR 1147/2021)
- Comuni interessati dalla presenza di impianti: 100% dell'importo finale del ristoro
- Comuni limitrofi: 75% dell'importo finale del ristoro

Non vengono applicate differenziazioni del ristoro in relazione alla categoria di classificazione della struttura (numero di stelle o star-rating).

Esempio di calcolo del ristoro.

Camping 4 stelle, con perdita di fatturato del 65%, con 250 posti-letto, ubicato nel comune di Alleghe.

- Calcolo del ristoro sulla base della numerosità dei posti-letto: Euro 160/P.L. x 200 + Euro/PL 80 x 50 = Euro 36.000
 - Fascia di reddito: l'importo-base di cui sopra di Euro 36.000 viene aumentato del 20% a Euro 43.200.
 - Localizzazione Comune: l'importo resta pari a 43.200, senza decurtazioni, poiché il Comune è interessato dalla presenza di impianti.
- Ristoro massimo concedibile: Euro 43.200

- c) Strutture ricettive complementari: l'importo del ristoro-base (Euro/PL) è di seguito individuato, in relazione alla tipologia di struttura:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA COMPLEMENTARE	RISTORO-BASE Euro/PL
Alloggi turistici	400
Case per vacanze	600
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico	400
Bed & breakfast	500
Rifugi alpini	800

Il ristoro-base complessivo viene poi rimodulato in relazione ai seguenti fattori:

- Perdita di ricavi subita dalla struttura ricettiva.

FASCIA DI RIDUZIONE DEI RICAVI	INCREMENTO % DEL RISTORO
Da 30% a 40%	0
Da 40% a 50%	+ 10%
Da 50% a 60%	+ 15%
Da 60% a 70%	+ 20%
>70%	+ 25%

- Localizzazione del Comune rispetto al comprensorio sciistico (vedi elenco comuni allegato A) DGR 1147/2021)
- Comuni interessati dalla presenza di impianti: 100% dell'importo finale del ristoro
- Comuni limitrofi: 75% dell'importo finale del ristoro

Non vengono applicate differenziazioni del ristoro né in relazione alla fascia di numerosità, né in relazione alla categoria di classificazione della struttura (numero di leoni).



Esempio di calcolo del ristoro

Rifugio Alpino, con perdita di fatturato del 75%, con 30 posti-letto, ubicato nel comune di Livinallongo.

- Calcolo del ristoro-base complessivo: Euro 800/PL x 30 PL = Euro 24.000
- Fascia di reddito: l'importo-base complessivo di Euro 24.000 viene aumentato del 25% a Euro 30.000
- Localizzazione Comune: l'importo di Euro 30.000 non viene modificato in quanto il Comune è interessato da impianti.

Ristoro massimo concedibile: Euro 30.000

2. Altre attività turistico-ricettive: imprese agrituristiche ai sensi della L.R. 28/2012 che svolgono attività di alloggio connesse all'azienda agricola

L'importo del ristoro-base (Euro/PL) è fissato in Euro 500/PL il quale viene poi rimodulato, analogamente alle strutture ricettive complementari, in relazione ai seguenti fattori:

- Perdita di ricavi subita dall'impresa agrituristica.

FASCIA DI RIDUZIONE DEI RICAVI	INCREMENTO % DEL RISTORO
Da 30% a 40%	0
Da 40% a 50%	+ 10%
Da 50% a 60%	+ 15%
Da 60% a 70%	+ 20%
>70%	+ 25%

- Localizzazione del Comune rispetto al comprensorio sciistico (vedi elenco comuni allegato A) DGR 1147/2021)
 - Comuni interessati dalla presenza di impianti: 100% dell'importo finale del ristoro
 - Comuni limitrofi: 75% dell'importo finale del ristoro

B) Attività del settore extraricettivo concorrenti alla formazione dell'offerta turistica:

I ristori erogati alle imprese del settore extraricettivo vengono definiti in misura forfettaria, nei limiti massimi di cui alla successiva tabella:

TIPOLOGIA DI IMPRESA	Codici ATECO	IMPORTO MASSIMO RISTORO (Euro)
Agenzie di viaggi	79.11	20.000
Tour operator	79.12	20.000
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio nca	93.19.92	5.000
Professionisti del settore turistico (guide turistiche, accompagnatori turistici, animatori turistici, guide naturalistico-ambientali)	79.90.19	5.000



Guide Alpine e Accompagnatori di media montagna	93.19.92	5.000
Ristorazione con somministrazione	56.10.11	12.000
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	56.10.12	8.000
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	56.10.20	8.000
Gelaterie e pasticcerie	56.10.30	6.000
Bar e altri esercizi simili senza cucina	56.30.00	6.000
Noleggio di attività sportive e ricreative	77.21.09	8.000
Attività di mediazione immobiliare	68.31.00	8.000
Trasporto con taxi	49.32.1	5.000
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	49.32.2	5.000
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	90.04	6.000
Attività di musei	91.02	6.000
Attività di proiezione cinematografica	59.14	5.000
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	77.39.94	5.000
Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	79.90.11	5.000
Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	90.02	5.000
Discoteche, sale da ballo night-club e simili	93.29.10	20.000

3. Ulteriori condizioni di ammissibilità e criteri per la gestione amministrativa del bando

La richiesta del contributo, che è concesso a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione, potrà essere presentata - secondo le tempistiche e le modalità che verranno definite nel bando di Unioncamere - dalle micro, piccole, medie e grandi imprese, nonché dai professionisti nei casi previsti, in possesso di partita IVA attiva e con i seguenti requisiti di ammissibilità, da dichiarare e autocertificare alla presentazione della domanda:

- a) Risultare attive al momento della presentazione dell'istanza ed avere la sede operativa – o la residenza nel caso dei Professionisti del settore turistico e delle Guide Alpine e Accompagnatori di media montagna - localizzata nei comuni ricompresi nei comprensori sciistici di cui alla DGR n. 1147/2021. La sede operativa (o la residenza) dovrà essere altresì ubicata:



- ad una altitudine superiore a 600 m s.l.m. per: strutture turistico-ricettive (Codici ATECO 55.1, 55.2 e 55.3); strutture agrituristiche ricettive (55.20.52); strutture gestite da imprese che esercitano attività di ristorazione, bar, gelateria e pasticcerie (Codici ATECO 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 56.30.00);

- sull'intero territorio comunale per le altre tipologie di impresa ammesse.

- b) Per le sole imprese del settore turistico-ricettivo: avere avuto un calo del fatturato pari almeno al 30% con riferimento al periodo compreso fra il 1° dicembre 2020 e il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo della stagione sciistica 2018-2019.

L'entità in termini percentuali della riduzione del fatturato - solo per le imprese del settore turistico-ricettivo - dovrà essere dichiarata nella domanda di ristoro, in quanto costituisce requisito indispensabile per il calcolo del ristoro stesso.

Il valore assoluto del calo di fatturato potrà essere richiesto tramite successivi controlli da parte di Unioncamere, sulla base della documentazione che verrà indicata nel bando.

Le imprese del settore ricettivo non attive nel 2018 dovranno risultare attive almeno a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro la data limite di entrata in vigore del Decreto legge n. 41/2021 (23 marzo 2021). In questo caso non è richiesta la dimostrazione del calo del fatturato e non è altresì applicabile al ristoro l'incremento legato alla fascia di riduzione dei ricavi.

In ogni caso il ristoro complessivamente erogato all'impresa non potrà essere superiore alla perdita di fatturato registrata dall'impresa stessa.

Per le sole imprese del settore extraricettivo, in considerazione del fatto che l'importo massimo è erogato su base forfettaria - e inoltre non è proporzionalmente connesso alle perdite di fatturato - non è richiesta la dimostrazione del calo di fatturato. Tali imprese dovranno risultare attive al più tardi entro la data in vigore del Decreto-legge n. 41/2021 (23 marzo 2021).

- c) Non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la normativa statale vigente; il contributo può essere invece concesso alle imprese in stato di liquidazione volontaria o in concordato preventivo in continuità.
- d) Non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, ovvero nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non avere ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione).

In fase di liquidazione il soggetto beneficiario deve essere, ad esclusione dei soggetti che autocertificano di non essere obbligati alla regolarità contributiva, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) come previsto all'articolo 3 del D.L. n. 69/2013, come convertito in Legge n. 98/2013).

Ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non è applicata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione e i contributi concessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

